

# REGOLAMENTO PATRIZIALE DI PERSONICO

dell'8 dicembre 1998

in applicazione della "Legge organica patriziale" (LOP), del regolamento di applicazione (RALOP) del "Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati" e dei regolamenti speciali

## I. Nome del Patriziato - suddivisioni interne e confini giurisdizionali - costituzione - sigillo

**Art. 1** Il nome del Patriziato è PATRIZIATO DI PERSONICO

**Definizione** Il suo territorio si estende su tutta la giurisdizione territoriale del Comune di Personico, salvo i diritti dei terzi.

**scopo**  
(Art. 1 LOP)

In grandi linee i confini toccano i seguenti punti:

a) verso Giornico:

riale Val da Ronc - (Pian d'Endi ad zot), proseguendo sulla cresta della montagna che divide la Val Cramosina dalla Val Nèdro, detta Fir (vedi verbale steso in occasione del controllo dei confini del 3 novembre 1929);

b) verso Iragna:

Sasso della Pireta - Punta Ricucca, seguendo la cresta fino alla cima sopra la cascina di "Froda", tra l'Alpe Sella e la Val Camana, a quota 2487.6;

c) a monte:

dal punto 2487.6 seguendo la cresta raggiunge il Pizzo Cramosino passando per le cime di Bri, Rierna, Gagnone, Efra, del Basal e di Nèdro;

d) a valle:

seguendo l'orlo superiore delle rocce sotto Faidal tocca il vecchio ramo del riale Nèdro a vento dei prati di Provert (come descritto nel documento del 22 marzo 1911), raggiunge il fiume Ticino per poi seguirlo in mezzaria fino oltre la confluenza del fiume Brenno, al Sasso Pireta,

(come risulta dalla cartina topografica a pagina 18)

È fatto obbligo all'Ufficio patriziale di tenersi aggiornato sulla posizione delle croci e dei termini di confine che, almeno a ogni rinnovo, dev'essere verificata e comunicata ai nuovi membri.

**Art. 2** Il Patriziato di cui all'art. 1 non comprende altri enti ai sensi dell'art. 2 LOP.

**Altri enti**  
(Art. 2 LOP)

**Art. 3** Il Patriziato di PERSONICO, ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione N. 5989 del 13 novembre 1996, è costituito dai componenti le famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.

**Costituzione**  
(art. 3 LOP)

**Art. 4** Il sigillo patriziale ha un diametro di 30 mm e porta il nome del Patriziato e lo stemma del Comune

**Sigillo**

## II. Beni patriziali

### Capo I

#### Amministrazione

- Art. 5** Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso.  
**Pubblico concorso**  
(art. 12 LOP) Quando il valore supera l'importo di fr. 20'000.--, il concorso dev'essere pubblicato, oltre che all'albo patriziale, anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

### Capo II

#### Modi di godimento

- Art. 6** Gli alberi che crescono sul territorio patriziale appartengono esclusivamente al Patriziato. Sono tollerati, fino a estinzione, i diritti acquisiti in virtù delle disposizioni del diritto civile.  
**Godimento**  
(Art. 28 LOP)

I boschi si dividono in due categorie: prima e seconda categoria.

La prima comprende tutte le faure sacre salvaguardate a difesa del villaggio, dei monti e delle strade; la seconda comprende tutti gli altri.

Nella zona compresa tra la Margarasca - Froda'd Marcri - Pian di Schiv - Tei - Cavalum e Baseria, fino in piano, sopra l'abitato di Personico, resta vietata la concessione di qualsiasi cava.

- Art. 7** Il Patriziato può concedere a ogni patrizio maggiorenne per costruzione o riattazione di case, stalle o altri fabbricati, nella giurisdizione del comune, legname d'opera a prezzo di favore.  
**Legna d'opera**  
(art. 30 LOP) (Il legname può essere ritirato approfittando di eventuali tagli in corso oppure assegnato in piedi dall'autorità forestale, quando si verificano le condizioni dell'art. 30 LOP. Per il legname ritirato da tagli in corso, il richiedente pagherà le spese di lavorazione all'imprenditore. La quantità massima assegnata al patrizio non potrà superare i venti metri cubi ogni dieci anni.

- Art. 8** L'assegnazione di legna d'opera in piedi potrà essere fatta, solo in casi straordinari, alle stesse condizioni di quella lavorata e entro gli stessi limiti, solo per la costruzione o la riattazione di edifici in montagna, in zone di difficile accesso, sempre che il richiedente dia serie garanzie per una corretta esecuzione del taglio.  
**Legna d'opera in piedi**  
(art.31 LOP)

- Art. 9** Qualsiasi taglio di legna verde dev'essere autorizzato dall'Ispettorato forestale di circondario, previa domanda debitamente motivata all'Ufficio patriziale, entro i mesi di aprile o settembre di ogni anno, indicando la quantità, la qualità, lo scopo, il luogo  
**Legna per i residenti**

patrizi per  
uso entro la  
giurisdizione  
Comunale  
(art. 29 LOP)

d'impiego.  
Il legname dovrà essere usato conformemente alla richiesta e alla concessione.  
Sono proibite la vendita, la cessione o l'inutilizzazione.  
Il legname concesso dovrà essere tagliato e sgomberato nell'anno di concessione e, se da costruzione, messo in opera l'anno seguente.

Chi, per eccezionali o impreviste circostanze, si trovasse nell'impossibilità di osservare queste disposizioni dovrà informare l'Ufficio patriziale, il quale potrà concedere una dilazione.

**Art. 10**  
Legna da  
ardere

Legna da ardere è soprattutto quella proveniente dallo spoglio dei tagli di boschi e quella morta. La stessa, di regola, viene messa a disposizione dei patrizi e dei domiciliati del comune in luogo stabilito e secondo le direttive dell'Ufficio patriziale.

L'eventuale quantità da tagliare sarà stabilita dall'Ufficio patriziale, d'accordo con l'Ispettorato forestale.

**Art. 11**  
Legna di  
dubbia  
provenienza

Chi trasporta o è in possesso di legname deve giustificarne la provenienza, se richiesto; in caso di mancata giustificazione, sarà punito con il sequestro del legname e con una multa.

**Art. 12**  
Legna da  
infortunio e  
tagli abusivi

Se, per valanghe, forti venti, scoscendimenti, alluvioni, tagli abusivi o altra causa, venissero atterrate delle piante, queste non saranno ritenute legna morta e la loro manomissione è proibita come per il legname in piedi.  
L'Ufficio patriziale metterà tale legname a pubblico incanto, solo l'acquirente ne potrà disporre.  
Lo sfrondamento e qualsiasi lesione alle piante sono proibiti.

**Art. 13**  
Pascolazione  
(art. 28 LOP)

Ogni fuoco patrizio ha il diritto di pascolare il proprio bestiame su qualunque pascolo, riservati i diritti d'alpeggio e osservando le seguenti norme:

- sui monti di regola è vietato il pascolo durante la stagione d'alpeggio;
- sulle pezze comuni la pascolazione è libera tutto l'anno, così come nella zona tra la Margarasca e la pezza comune con Bodio, fino alla Capela do Sciscpat;
- eccezionalmente si possono tenere, al piano o sui monti (fuori dai nuclei abitati), capre lattifere, durante la stagione d'alpeggio, pagando la tassa di:  
fr. 2.-- ciascuna delle prime quattro e  
fr. 4.-- ogni capo in più;
- il vago pascolo è regolato dall'Ufficio patriziale tramite ordinanza.

**Art. 14**  
Strame

Ogni patrizio potrà raccogliere strame per proprio uso.  
È però vietato esportarne fuori paese e accaparrare zone di raccolta.

**Art. 15**  
Fieno

La raccolta di fieno, dove non è possibile la pascolazione, è libera.

**Art. 16**  
Tasse di

Le famiglie non patrizie, ma domiciliate nel comune possono far legna, pascolare, far strame e fieno pagando le seguenti tasse annue:

godimento per non patrizi (art. 28 LOP)	a) per far legna (solo da ardere, morta)	da fr. 10.-- a fr. 50.--
	b) per pascolare, ogni bovino, escluso il periodo d'alpeggio	da fr. 10.-- a fr. 50.--
	ogni capo di bestiame minuto (capre e pecore) (più se del caso, le tasse previste per i patrizi raddoppiate per i mesi di luglio e agosto)	da fr. 3.-- a fr. 10.--
	c) per far strame	da fr. 10.-- a fr. 20.--
	d) per far fieno	da fr. 10.-- a fr. 20.--

Qualsiasi godimento dev'essere autorizzato annualmente; è d'obbligo la domanda scritta dell'interessato all'Ufficio patriziale; le tasse vanno pagate in anticipo.

È vietato il pascolo di qualunque bestiame appartenente a persone non patrizie e non domiciliate nel comune, riservati i diritti dei terzi.

I fuochi, non patrizi e non domiciliati, con residenza secondaria nel comune possono ugualmente usufruire del godimento come al punto a) pagando la relativa tassa raddoppiata.

**Art. 17** Le contravvenzioni verranno punite come all'art. 90 del presente regolamento, secondo il giudizio dell'Ufficio patriziale, riservato il risarcimento dei danni e la denuncia all'autorità giudiziaria, in particolare per circostanze aggravanti quali:  
**Penalità**  
 (art. 118 LOP)

- a) se la contravvenzione è avvenuta di notte o in giorni festivi;
- b) se il contravventore fosse recidivo;
- c) se il contravventore avesse dato falso nome.

**Art. 18** Le violazioni delle disposizioni di legge e di regolamento in materia forestale saranno denunciate all'autorità forestale, conformemente alla "Legge forestale cantonale", per l'applicazione delle norme previste, riservato il risarcimento dei danni e l'avvio della procedura penale.  
**Violazioni in materia forestale**

**Art. 19** È vietato qualsiasi taglio di piante su tutto il territorio del Patriziato senza il regolare permesso dell'autorità forestale.  
**Taglio piante divieto**

**Art. 20** È vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali ingombranti, ecc. sul territorio del Patriziato, salvo disposizioni comunali in merito. L'Ufficio patriziale può esigerne lo sgombero.  
**Deposito rifiuti divieto**

**Art. 21** È vietato erigere costruzioni sul terreno patriziale, senza le relative autorizzazioni.  
**Costruzioni divieto**

**Art. 22** È proibita l'estrazione di sabbia, ghiaia, terra e pietra senza l'autorizzazione dell'Ufficio patriziale e, quando si tratta di zona boschiva, dell'Ispettorato forestale di circondario. L'apertura o l'esercizio di una cava in territorio patriziale sarà consentita avuto riguardo della sicurezza di uomini e cose, della pascolazione e della conservazione del paesaggio, riservata l'autorizzazione dell'assemblea e l'ottenimento della licenza di costruzione cantonale. Verrà delimitato il comprensorio concesso per lo sfruttamento e saranno previsti gli

gli appezzamenti sui quali è consentito il deposito di materiale.

### **III. Appartenenza al Patriziato**

**Art. 23** Si richiamano le norme di cui al capo I, II, III LOP, concernenti l'acquisto, la perdita e il riacquisto dello stato di patrizio, nonché l'esercizio dei diritti patriziali, come pure gli art. 40 e seguenti LOP e il relativo RA.

Stato di patrizio

#### Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi

**Art. 24** Si richiamano le norme concernenti il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi, disciplinate dagli art. 56 e seguenti LOP e il relativo RA.

Registro

### **IV. Organizzazione del Patriziato**

#### **Capo I**

##### Generalità

**Art. 25** Gli organi del Patriziato sono:

Organi  
(Art. 64 LOP)

- a) l'Assemblea patriziale,
- b) l'Ufficio patriziale.

#### **Capo II**

##### L'assemblea patriziale

**Art. 26** L'assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale.

(Art. 67 LOP)

**Art. 27** a) L'assemblea elegge per scrutinio popolare:  
i membri dell'Ufficio patriziale, il presidente e il supplente.

Attribuzioni  
(Art. 68 LOP)

- b) L'assemblea delibera in seduta pubblica secondo le competenze conferite dall'art. 68 da lett. b) a lett. n) LOP.

**Art. 28** Le assemblee ordinarie sono due ogni anno.

Assemblee ordinarie

- La prima si riunisce il secondo martedì di marzo e:
- a) esamina il rapporto della Commissione della gestione;
  - b) delibera sul consuntivo e sulla gestione patriziale.

Date e Oggetti

(Art. 69 e 71 LOP) La seconda si riunisce il secondo martedì di dicembre e:  
a) esamina il rapporto della Commissione della gestione sul preventivo e delibera sullo stesso;  
b) nomina la Commissione della gestione.

**Art. 29** Le assemblee straordinarie sono convocate dall'Ufficio patriziale:  
**Assemblee straordinarie** a) ogni qualvolta lo ritiene opportuno;  
(Art. 70 LOP) b) su domanda popolare;  
c) quando l'autorità cantonale lo impone.

**Art. 30** La domanda per la convocazione di un'assemblea straordinaria dev'essere presentata per scritto all'Ufficio patriziale e dev'essere firmata da almeno 1/6 degli aventi diritto di voto in materia patriziale.  
**Assemblea su domanda Popolare** Essa dev'essere motivata e devono essere indicati esplicitamente gli oggetti su cui deliberare.  
L'Ufficio patriziale esamina immediatamente se la domanda è regolare e proponibile e pubblica all'albo la sua decisione.  
Riconosciuta la regolarità e la proponibilità, l'Ufficio patriziale convoca l'assemblea entro 30 giorni dalla pubblicazione.

**Art. 31** L'Ufficio patriziale convoca l'assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del Patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP, almeno dieci giorni prima, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.  
**Convocazione** (art. 51 e 72 LOP)

**Art. 32** Le assemblee hanno luogo nella sala del Consiglio comunale.  
**Luogo** L'assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.  
(art. 73 LOP) I membri e il supplente dell'Ufficio patriziale non sono computati tra i presenti.

Le assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

**Art. 33** Se le deliberazioni non sono esaurite l'assemblea, prima di sciogliersi, stabilisce la data dell'ulteriore seduta, da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del Patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP.  
**Rinvio**

**Art. 34** All'inizio di ogni assemblea, il presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le veci, dichiara aperta l'assemblea e fa accertare il numero dei presenti con l'iscrizione a verbale del loro nome e cognome.  
**Ufficio presidenziale** Designa quali scrutatori provvisori due membri dell'Ufficio patriziale o, in loro assenza, due patrizi.  
(art. 77 LOP) L'assemblea nomina quindi l'ufficio presidenziale composto da un presidente e due scrutatori.

Il presidente:

- a) dirige l'assemblea, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni;
- b) ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti, in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala;
- c) persistendo i disordini, può sospendere o sciogliere l'assemblea, in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati;
- d) mette in discussione, separatamente, gli oggetti all'ordine del giorno.

**Art. 35**      Agli scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.  
**Scrutatori**

**Art. 36**      Il segretario del Patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal presidente dell'Ufficio patriziale redige il verbale che deve contenere:  
**Verbale**  
 (Art. 76 e 77 LOP)  
 a) la data e l'ordine del giorno;  
 b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;  
 c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;  
 d) il riassunto delle discussioni con le eventuali dichiarazioni di voto.

Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.

**Art. 37**      L'assemblea vota per alzata di mano; va eseguita la controprova.  
**Sistema di voto**  
 (Art. 77 LOP)      Se è deciso, a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota per appello nominale o per voto segreto.

**Art. 38**      Il presidente mette in discussione, separatamente, gli oggetti all'ordine del giorno.  
**Discussione e votazione**  
 (Art. 77 LOP)      Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure:  
 a) **Votazioni preliminari.**  
     Vanno messe in votazione dapprima le proposte di sospensione e di non entrata in materia.  
 b) **Votazione eventuali.**  
     Quando vi sono più proposte sull'oggetto si procede per votazioni eventuali.  
     L'ordine delle votazioni è fissato dal presidente.  
     Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte e eliminando, con susseguenti votazioni, quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha avuto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.  
 c) **Votazione finale.**  
     Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

**Art. 39**      Si richiamano le norme dell'articolo 74 cpv. 1, 2 e 3 della LOP.  
**Validità delle risoluzioni**

**Art. 40**      L'assemblea può revocare una risoluzione, riservati i diritti dei terzi.  
**Revoca delle**      La revoca può essere proposta dall'Ufficio patriziale o dai cittadini patrizi convocati

- risoluzioni**  
(Art. 74 LOP) in assemblea straordinaria secondo le norme di cui all'art. 70 LOP e l'art. 29 del presente regolamento.  
Per la decisione di revoca occorre la maggioranza dei 2/3 dei votanti e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei patrizi presenti al momento della votazione.
- Art. 41**  
**Pubblicazione delle risoluzioni**  
(Art. 76 LOP) Il presidente del Patriziato pubblica, entro cinque giorni, all'albo le risoluzioni dell'assemblea con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.
- Art. 42**  
**Casi di collisione**  
(Art. 75 LOP) Il patrizio il cui interesse personale è in collisione con quello del Patriziato nell'oggetto posto in deliberazione, non può prendere parte né alla discussione né al voto.  
Per uguale titolo sono esclusi dalla discussione e dal voto i suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore. L'interesse di un ente di diritto pubblico non determina la collisione di interessi nei suoi membri.  
La collisione esiste invece per gli amministratori di persone giuridiche aventi scopo di lucro.
- Art. 43**  
**Messaggi e Rapporti**  
(Art. 77 LOP) I messaggi dell'Ufficio patriziale e i rapporti delle commissioni devono essere presentati, in forma scritta, e consultabili "in cancelleria" almeno sette giorni prima dell'assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla commissione che deve presentare il rapporto almeno 20 giorni prima dell'assemblea.
- Art. 44**  
**Mozione**  
(Art. 77 LOP) Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'Ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell'assemblea.  
Se l'interpellanza perviene, in forma scritta, almeno sette giorni prima dell'assemblea, l'Ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa.  
L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'Ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.
- Art. 45**  
**Mozione**  
(Art. 77 LOP) Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per scritto, sotto forma di mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'assemblea che sono demandate all'Ufficio patriziale.  
Questi è tenuto a esaminarle e a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, preavviso scritto.  
Se l'Ufficio patriziale dà preavviso favorevole, l'assemblea decide definitivamente.  
Se l'Ufficio patriziale dà preavviso sfavorevole, l'assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.  
Se la mozione è demandata a una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.
- Art. 46**  
**Pubblicità**  
(Art. 77 LOP) Oltre ai patrizi iscritti in catalogo possono assistere ai lavori assembleari anche altre persone che devono tenersi in luogo separato senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni.  
Riprese televisive o radiofoniche dell'assemblea devono ottenere il preventivo consenso del presidente dell'assemblea.



## Capo III

### L' Ufficio patriziale

**Art. 47** L'Ufficio patriziale si compone di cinque membri e un supplente.

**Composizione**  
(Art. 81 LOP)

**Art. 48** L'Ufficio patriziale:

**Competenza**

**in generale**

(Art. 92 LOP)

- a) è l'organo esecutivo del Patriziato;
- b) dirige l'amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell'interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative;
- c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell'assemblea patriziale;
- d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'assemblea patriziale;
- e) dà ragguagli sull'amministrazione all'assemblea patriziale con un rapporto scritto annuale;
- f) decide sulla regolarità e proponibilità della domanda di cui all'art. 70 lett. b) LOP;
- g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal presente regolamento o da altre leggi.

**Art. 49** L'Ufficio patriziale, in particolare:

**Competenza**

**in particolare**

(Art. 93 LOP)

- a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l'uso pubblico;
- b) provvede all'incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni nei limiti del preventivo, come pure all'impiego dei capitali e vigila sulla conversione dei prestiti;
- c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi;
- e) nomina i dipendenti e assegna gli incarichi;
- f) approva i piani di assestamento dei boschi e i piani di sistemazione alpestre;
- g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della LOP e del presente regolamento;
- h) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi;
- i) procede ogni quattro anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del Patriziato, di propria iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall'autorità di vigilanza;
- l) conserva e aggiorna l'archivio patriziale;
- m) fissa le sportule di cancelleria.

**Art. 50** Nella prima seduta successiva alla sua elezione l'Ufficio patriziale nomina fra i suoi membri un vicepresidente.

**Vice presidente e commissioni**

(Art. 90 e 91

LOP)

Esso può pure designare, nel suo seno o fuori, delle commissioni speciali.

Di ogni commissione deve far parte un membro dell'Ufficio patriziale, di regola, in qualità di presidente.

Le commissioni esercitano la loro vigilanza sui rami dell'amministrazione loro affidati o propongono le misure da attuare. Esse hanno in ogni caso funzioni consultive.

**Art. 51** L'Ufficio patriziale si riunisce nella sede del Patriziato.

**Luogo**  
(Art. 94 LOP)

**Art. 52** L'Ufficio patriziale fissa le sedute ordinarie in determinati giorni della settimana (o del mese).

**Convocazione delle sedute**

**Direzione** L'Ufficio patriziale è inoltre convocato dal presidente:

(Art. 94 LOP)

- a) ogni qualvolta lo reputa necessario;
- b) su istanza di almeno un terzo dei membri dell'Ufficio patriziale.

In quest'ultimo caso il presidente vi dà seguito entro cinque giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP.

Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vicepresidente o da un altro membro dell'Ufficio patriziale.

Per le sedute straordinarie i membri dell'Ufficio patriziale devono essere convocati almeno 24 ore prima.

Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette dal presidente o da chi ne fa le veci.

Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni .

Nelle discussioni prende per primo la parola il presidente, il relatore se è stato designato e in seguito gli altri membri dell'Ufficio patriziale.

**Art. 53** Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale i membri dell'Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il presidente per ultimo.

**Votazioni**  
(Art. 94 LOP)

Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'Ufficio patriziale lo richiede.

**Art. 54** Il supplente viene convocato per l'inizio della seduta o nel suo corso a norma dell'articolo

**convocazione supplente**  
(art. 99 LOP)

99 LOP, nel caso in cui non sia presente la maggioranza assoluta dei membri dell'Ufficio patriziale.

**Art. 55** L'Ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l'Ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.

**Validità della seduta**  
(Art. 96 LOP)

**Art. 56** La partecipazione alle sedute è obbligatoria. L'assenza ingiustificata è punibile con una multa, fino a fr. 20.-- per seduta, stabilita dall'Ufficio patriziale.

**Frequenza**  
(Art. 97 LOP)

**Art. 57** Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; i membri dell'Ufficio patriziale

**Validità delle risoluzioni** non possono astenersi dal voto.  
Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali.  
In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva.  
Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del presidente o di chi ne fa le veci.  
Se la votazione è segreta, decide la sorte.

**Art. 58** Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei membri, riservati i diritti dei terzi.  
**Revoca**  
(Art. 98 LOP)

**Art. 59** Un membro dell'Ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e alle votazioni su oggetti che riguardano il suo interesse personale e quello dei suoi parenti secondo l'art. 75 LOP.  
**Collisione**  
(Art. 99 LOP)

**Art. 60** Un membro dell'Ufficio patriziale non può assumere, né direttamente né indirettamente, lavori, forniture o mandati a favore del Patriziato.  
**Divieto di prestazione**  
(Art. 100 LOP)

**Art. 61** La carica di presidente dell'Ufficio patriziale è incompatibile con quella di segretario.  
**Incompatibilità** Non possono far parte contemporaneamente dello stesso Ufficio come presidente, membro o supplente: coniugi, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.  
(Art. 83 e 84 LOP)

**Art. 62** Il verbale è tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal presidente e dal segretario.  
**Verbale** Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.  
**Contenuto** Ogni membro dell'Ufficio può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.  
**Approvazione**  
(Art. 94 LOP)

### Norme varie

**Art. 63** I membri dell'Ufficio patriziale, delle commissioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante le sedute dell'Ufficio patriziale e delle sue commissioni.  
**Obbligo di discrezione**  
(Art. 94 LOP)

**Art. 64** I membri dell'Ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale.  
**Ispezione e rilascio**

**di estratti** Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell'assemblea per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.  
(Art. 94 LOP)

Ogni patrizio può ottenere gli estratti delle risoluzioni dell'Ufficio patriziale e dell'assemblea.

Pari diritto è riconosciuto a ogni persona che dimostri un interesse legittimo.

Gli estratti che si riferiscono a deliberazioni di carattere strettamente personale possono essere rilasciati solo a chi dimostra un interesse diretto.

**Art. 65** Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati l'Ufficio patriziale incassa le tasse di cancelleria fissate mediante ordinanza.  
**Tassa di cancelleria**

**Art. 66** I lavori e le forniture al Patriziato devono essere aggiudicati per pubblico concorso quando superano l'importo di fr. 20'000.--.  
**Lavori e forniture**  
(Art. 12, 15 e 95 LOP) Per i lavori e le forniture comportanti una spesa superiore a fr. 50'000.--, il concorso dev'essere pubblicato, oltre che all'albo patriziale, anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

## Capo IV

### I dipendenti del Patriziato

**Art. 67** L'Ufficio patriziale nomina ogni quadriennio i seguenti dipendenti:  
**Nomina**  
(Art. 101 LOP) a) il/la segretario/a  
nonché, a dipendenza delle esigenze:  
b) il guardiaboschi;  
c) l'operaio patriziale.

**Concorso**  
(Art. 101 LOP) La nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l'elezione dell'Ufficio patriziale.  
Salvo proroga da accordare dal Dipartimento delle Istituzioni, la riconferma è tacita se l'Ufficio patriziale non comunica al dipendente, entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.

**Art. 68** Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno è considerato periodo di prova.  
**Periodo di prova** Nei casi dubbi l'Ufficio patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova fino a un massimo di due anni.

**Art. 69** Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con 30 giorni di preavviso.  
**Scioglimento del rapporto d'impiego** Trascorso il periodo di prova ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi.

**Art. 70** La nomina dei dipendenti del Patriziato è vincolata ai seguenti requisiti:  
**Requisiti**  
(Art. 103 LOP) a) nazionalità svizzera;  
b) formazione e esperienza necessaria.

**Art. 71** I dipendenti devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti la carica.  
**Doveri di servizio** Nel disimpegno delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti al rispetto verso i superiori e all'ossequio delle norme di urbanità nei rapporti con il pubblico.

**Art. 72** I dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio.  
Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.  
Segreto  
d'ufficio

**Art. 73** Il/la segretario/a  
Il/la segretario/a è responsabile della cancelleria patriziale, dirige l'amministrazione, sorveglianza, coordina e esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'Ufficio patriziale.  
Compiti  
in generale

Compiti in  
particolare In particolare il/la segretario/a:  
a) firma, con il presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le veci, gli atti del Patriziato e, da solo, gli estratti e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dall'Ufficio patriziale;  
b) redige il verbale delle assemblee e delle sedute dell'Ufficio patriziale;  
c) è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del Patriziato.

**Art. 74** Il guardiaboschi  
Il guardiaboschi ha il compito di vigilare sul buon governo dei boschi, secondo le norme di legge, del presente regolamento, le direttive dell'autorità forestale cantonale e le istruzioni dell'Ufficio patriziale.  
Compiti

**Art. 75** L'operaio patriziale  
L'operaio patriziale è alle dirette dipendenze dell'Ufficio patriziale.  
Compiti In modo particolare esegue lavori e manutenzioni necessari per il mantenimento e la salvaguardia dei beni patriziali.

**Art. 76** La violazione dei doveri d'ufficio è punita dall'Ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari:  
Provvedimenti  
disciplinari a) l'ammonizione;  
b) la multa fino a fr. 500.--;  
c) la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi;  
d) il licenziamento.  
(Art. 102 LOP)

L'applicazione di ogni provvedimento disciplinare dev'essere preceduta da un'inchiesta nella quale all'interessato è data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere.  
Ogni provvedimento disciplinare dev'essere motivato e notificato per scritto.  
I provvedimenti disciplinari sono appellabili, da parte dell'interessato, al Consiglio di Stato.  
Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

#### Onorari, stipendi, diarie e indennità

**Art. 77** I membri dell'Ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari:  
Emolumenti - presidente fr. 1'000.--,  
- vicepresidente fr. 400.--,  
- membro fr. 200.--  
più fr. 15.-- per seduta ufficiale.

**Art. 78** Gli impiegati del Patriziato ricevono annualmente il seguente stipendio:  
**Stipendi dei dipendenti** - segretario/a da fr. 5'000.—a fr. 12'000.--,  
- guardiaboschi secondo l'art. 79 del presente regolamento,  
- operaio classe da 18 a 20 stipendio organico dei dipendenti dello Stato.  
Gli stipendi degli impiegati possono essere aggiornati annualmente in base al rincaro.  
I dipendenti sono soggetti al pagamento degli oneri sociali, compresa la previdenza sociale.  
I membri della Commissione della gestione ricevono, per ogni seduta, le seguenti indennità:  
- il presidente fr. 15.--;  
- i membri fr. 10.--.

**Art. 79** Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri dell'Ufficio patriziale, delle commissioni e i dipendenti ricevono le seguenti indennità:  
**Diarie e indennità per missioni** a) per mezza giornata fr. 50.--;  
b) per una giornata fr. 100.--;  
c) per le missioni saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate.

## Capo V

### Conti - Esame della gestione - Commissione della gestione

**Art. 80** Per quanto concerne la gestione finanziaria del Patriziato, fanno stato i disposti degli art. 104 e seguenti LOP e le norme del “Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati”.  
**Conti**

**Art. 81** I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale o bancario.  
**Diritto di firma**

**Pagamenti Riscossioni** Le somme incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente.

(Art. 111 LOP) Il segretario ha diritto di firma collettiva con il presidente e/o con il vicepresidente per le operazioni relative ai conti correnti.

**Art. 82** La contabilità del Patriziato è tenuta con il sistema della partita doppia.  
**Contabilità**  
(Art. 113 LOP)

**Art. 83** La Commissione della gestione viene nominata, annualmente, in occasione della seconda assemblea ordinaria.  
**Commissione gestione**

(Art. 68 e 77 LOP) La Commissione della gestione si compone di cinque membri.

La carica di membro della Commissione della gestione è obbligatoria.

**Art. 84** La commissione esamina e si pronuncia:

**Attribuzioni** a) sul preventivo;

(Art. 114 LOP) b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'assemblea patriziale in virtù dell'art. 68 LOP quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione;

c) sul consuntivo.

<b>Art. 85</b> <b>Incompatibilità</b> (Art. 115 LOP)	Non possono far parte della commissione: a) i membri dell'Ufficio patriziale e il supplente; b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei; c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell'Ufficio patriziale, il supplente e il/la segretario/a.
<b>Art. 86</b> <b>Collisione</b> (Art. 116 LOP)	Chi ha rivestito la carica di membro dell'Ufficio patriziale o di supplente può far parte della Commissione della gestione. Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.
<b>Art. 87</b> <b>Rapporto</b> (Art. 117 LOP)	La Commissione della gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia all'Ufficio patriziale almeno sette giorni prima dell'assemblea. Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine.  Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante l'esame dell'oggetto. Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'assemblea. L'assemblea stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò l'Ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento delle Istituzioni.
	<u>Altre funzioni</u>
<b>Art. 88</b> <b>Presidente</b>	Nella sua prima seduta la commissione nomina tra i suoi membri un presidente (eventualmente un vicepresidente).
<b>Convocazione</b>	La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.
<b>Numero legale</b>	Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.
<b>Ispezione degli atti</b>	Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto la commissione, o una sua delegazione, ha il diritto di prendere visione in ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di sua pertinenza.
<b>Verbale</b>	La commissione deve tenere seduta stante il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.
<b>Votazione</b>	Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta. In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
<b>Discrezione</b>	I membri della commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti espressi dalla commissione.
<b>Art. 89</b> <b>Commissioni speciali</b>	Per l'esame di determinati problemi, l'assemblea può nominare delle commissioni speciali composte da tre a sette membri (più eventuali supplenti).

## Capo VI

### Contravvenzioni

- Art. 90** L'Ufficio patriziale punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti patriziali, alle ordinanze o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.  
**Ammontare della multa** L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali o cantonali è stabilita a un massimo di fr. 10'000.--, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.  
(Art. 118 LOP)
- Art. 91** I membri dell'Ufficio patriziale e i dipendenti di cui all'articolo 67 del presente regolamento che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto all'Ufficio patriziale.  
(Art. 119 LOP)  
Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.
- Art. 92** Per la procedura, i ricorsi, la prescrizione, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli articoli dal 120 a 123 della LOP.  
**Procedura**

### Regolamentazione per ordinanze - convenzioni

- Art. 93** L'Ufficio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.  
**ordinanze**  
Le ordinanze sono esposte all'albo patriziale per un periodo di ameno 15 giorni.
- Per quanto qui non specificato, riservate le leggi federali, cantonali e i regolamenti patriziali, l'Ufficio patriziale emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente regolamento.
- Art. 94** Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale.  
**Convenzioni**  
La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. La stessa dev'essere adottata dall'assemblea patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale.

### Disposizioni transitorie e abrogative

- Art. 95** Il presente regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione governativa.  
**Entrata in vigore**  
**Diramazione** Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini patrizi che ne fanno richiesta.
- Art. 96** Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento patriziale del 30 dicembre 1970.  
**Abrogazione**

Così risolto e approvato dall'assemblea patriziale dell'8 dicembre 1998.



Per l'assemblea patriziale:

Il presidente:  
Fabrizio Guzzi

La segretaria:  
Nives Cislini

Lo scrutatore:  
Cleto Cislini

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali, il 10 marzo 1999.